

SCRITTURA PRIVATA

Tra:

- **Franzoso Federica**, nata ad Adria (RO) il 21/06/1967, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Servizi sociali e demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso, con sede in Treviso, via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263) – ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della disposizione sindacale protocollo n. 99976 del 31/08/2016 – in esecuzione della propria determinazione n. 335 del 09/03/2017, agli atti di questo Comune;

- **Schiavon don Davide**, nato a San Donà di Piave (VE) il 22/03/1969, che interviene al presente atto in qualità di Direttore della Caritas Tarvisina della Diocesi di Treviso, con sede a Treviso in via Venier 50, e dichiara che il codice fiscale dell'Ente è il seguente: 80009810260;

in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15/03/2017 e della determinazione dirigenziale n. ___ del ___ / ___ / ___,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Treviso (in seguito "Comune") concede in comodato d'uso alla Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso (in seguito "concessionario"), che accetta e riceve tramite il suo Direttore, l'immobile di proprietà sito in Via Pasubio 17, limitatamente ai locali ubicati al piano terra, censiti al

Catasto Fabbricati del Comune di Treviso nella Sez. Urb. G, Foglio 1, Part. 772, Sub. 1 (porzione piano terra) e indicati nella planimetria allegata al presente contratto.

Nella concessione è inoltre ricompreso anche il giardino di pertinenza, mentre sono esclusi i locali ubicati al primo piano dell'immobile.

Art. 2 - Destinazione

I locali concessi in comodato d'uso devono essere destinati alla temporanea accoglienza notturna di persone in situazione di grave marginalità sociale e di senza fissa dimora gravitanti nel territorio comunale (asilo notturno).

La puntuale tipologia dei servizi e delle iniziative che verranno svolte nei locali sarà decisa di comune accordo tra il Comune e il concessionario.

Ogni altra destinazione diversa da quella sopra descritta sarà causa di risoluzione del presente contratto per inadempienza.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione decorre dal 1° aprile 2017 e avrà durata fino al 30 settembre 2017, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 4 - Stato di consistenza e presa in consegna

Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente l'immobile comunale, di accettarlo nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, di trovarlo adatto al proprio uso e di prenderne la consegna con la sottoscrizione del presente contratto di concessione tra le parti.

Art. 5 - Oneri ed obblighi del concessionario

Il concessionario curerà, a sue totali spese e senza nulla reclamare dal

Comune, l'ordinaria gestione dell'immobile concesso.

Ha facoltà di provvedere in piena autonomia all'affidamento a terzi della gestione dei servizi e delle iniziative che si svolgeranno nei locali dell'immobile, da comunicare tempestivamente al Comune.

I criteri e le modalità di accesso all'asilo notturno e la gestione degli inserimenti degli ospiti saranno concordati con il Comune, così come tutti gli altri aspetti di rilievo inerenti le attività.

Sono inoltre a carico del concessionario la pulizia ordinaria e l'eventuale sanificazione straordinaria – qualora necessaria, da effettuarsi in accordo con il Comune – la “piccola” manutenzione ordinaria in caso di necessità (ad es. sostituzione lampadine non funzionanti, rimozione di ostruzioni in lavandini e wc, sostituzione di piccoli elementi di arredo, eventuali dipinture interne ...) e la guardiania dei locali concessi e dell'area esterna di pertinenza recintata.

Il concessionario si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni senza le necessarie autorizzazioni del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell'immobile a spese del concessionario medesimo.

Art. 6 - Oneri ed obblighi del Comune

Sono a carico del Comune di Treviso i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso e degli impianti, le spese per le utenze (energia elettrica, acqua/canone fognatura, gas, rifiuti ecc.), nonché le spese per la conduzione dell'impianto termico e dei relativi

adempimenti di legge.

Art. 7 - Responsabilità e assicurazioni

Per tutta la durata indicata all'art. 3 il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell'immobile oggetto del presente contratto.

Il concessionario dovrà pertanto mantenere, fino alla data di rilascio dell'immobile concesso, idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e incendio, esonerando il Comune di Treviso da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni diretti o indiretti che possono derivare dalla concessione nonché per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi associati e/o di terzi.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario e non custoditi all'interno dei locali concessi.

Le polizze stipulate vanno consegnate in copia al Comune.

Art. 8 - Controlli e verifiche

Il Comune ha la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, tramite i competenti uffici, controlli tecnici nell'immobile concesso e sulla conformità dell'utilizzo.

Art. 9 - Recesso del concessionario

Il concessionario, senza riconoscimento di alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, può recedere dal contratto facendone richiesta al Comune con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R..

Art. 10 - Revoca del Comune

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e perciò recedere dal presente contratto, mediante lettera raccomandata A.R. e con un preavviso di 30 giorni, senza che il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo.

Art. 11 - Cessione e subconcessione a terzi

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere il presente contratto, locare e/o subconcedere anche in parte l'immobile oggetto del presente atto.

Art. 12 - Decadenza

In caso di gravi inadempimenti in relazione a quanto disposto nel presente contratto, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza dalla concessione con effetto immediato.

In tal caso il concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il Comune ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che penale.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

E' in ogni caso esclusa, trattandosi di contratto di concessione, l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.

Art. 14 - Elezione di domicilio

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Treviso, con invio delle comunicazioni al seguente indirizzo: Via Venier 50 – 31100 Treviso.

Art. 15 - Privacy

Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Controversie

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 17 - Spese contrattuali

Il concessionario assume a proprio carico le eventuali spese di registrazione ed ogni altra eventuale spesa inerente alla stipula del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Treviso, Il Dirigente del Settore Servizi sociali e demografici, Scuola e Cultura

Franzoso dott.ssa Federica

Per la Caritas Tarvisina – Diocesi di Treviso, il Direttore

Schiavon don Davide